

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 131

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 22 MAGGIO 1989

Risoluzione

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per un Regolamento relativo all'eliminazione dei controlli alle frontiere nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile

Annunziata il 13 settembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 800 def.) (1),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. C2-309/88),

— ritenendo che la base giuridica proposta non sia pertinente e che occorra riferirsi anche all'articolo 100a del Trattato CEE,

— vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A2-72/89),

1. — approva la proposta della Commissione nella versione modificata, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;

2. — invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. — chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione nella versione modificata;

(1) G.U. n. C 58 del 7 marzo 1989, pag. 7.

4. — invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta integrativa intesa ad abolire tutti i controlli sul transito di persone e di merci alle frontiere interne entro il 1° gennaio 1993;

5. — incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio

e alla Commissione e, per conoscenza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

THE LORD PLUMB
Presidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

Proposta di direttiva (COM (88) 800 def.).

Proposta del Consiglio per un Regolamento relativo all'eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile

Approvata con le seguenti modifiche:

Emendamento n. 2

Quarto considerando

Considerando che, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti caratteristiche tecniche, autorizzazioni e altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le unità di navigazione interna, e che tali controlli, verifiche e ispezioni continuano a essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione;

Emendamento n. 3

Quinto considerando

Considerando che, a norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche e ispezioni nei luoghi da essi prescelti, ma che in pratica vi procedono, per campione, alle rispettive frontiere;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 58 del 7 marzo 1989, pag. 7.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva (COM (88) 800 def.).

Proposta del Consiglio per un Regolamento relativo all'eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile

Approvata con le seguenti modifiche:

Emendamento n. 2

Quarto considerando

Considerando che, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti caratteristiche tecniche, autorizzazioni e altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le unità di navigazione interna; che, per evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione, sono sufficienti controlli a campione, verifiche e ispezioni tecniche;

Emendamento n. 3

Quinto considerando

Considerando che, a norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli a campione, verifiche e ispezioni nei luoghi da essi prescelti, ma che in pratica vi procedono, per lo più, alle rispettive frontiere e che è opportuno che essi decidano di non eseguire più tali controlli frontali;

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

—
Emendamento n. 4

Sesto considerando

Considerando che detti controlli, verifiche e ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia all'interno degli Stati membri interessati.

Emendamento n. 5

ART. 3.

I controlli effettuati in forza di disposizioni comunitarie o nazionali nel settore dei trasporti su strada e dei trasporti per via navigabile tra Stati membri, in particolare quelli specificati nell'allegato al presente Regolamento, non sono più effettuati alle frontiere degli Stati membri.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—
Emendamento n. 4

Sesto considerando

Considerando che detti controlli a campione, verifiche e ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia all'interno degli Stati membri interessati.

Emendamento n. 5

ART. 3.

I controlli effettuati in forza di disposizioni comunitarie o nazionali nel settore dei trasporti su strada e dei trasporti per via navigabile tra Stati membri, in particolare quelli specificati nell'allegato al presente Regolamento, non sono più effettuati alle frontiere degli Stati membri e vengono eseguiti solo per campione.